



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

Sezione Civile Unica

in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:

Dr.	Paolo Puzone	Presidente
Dr.	Alessandro Pellegri	Giudice Relatore
Dr.	Elisa Pinna	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza collegiale tenuta, nella medesima composizione sopra specificata, il giorno **06.10.2015**, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

(art. 99, L.F. – R.D. 16.03.1942, n. 276 - s.m.i.)

nel procedimento [REDACTED] (**Ruolo Generale** degli Affari Civili **Contenziosi**) promosso

da:

[REDACTED], C.F. [REDACTED], CORRENTE IN [REDACTED], NELLA PERSONA DEL SUO PROCURATORE SPECIALE *PRO TEMPORE*;

DIFENSORE: Avv. [REDACTED]

DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale [REDACTED]

PARTE RICORRENTE- OPPONENTE

contro:

[REDACTED] " C.F./P.I. [REDACTED], CORRENTE IN [REDACTED], LOCALITÀ [REDACTED] ALLA [REDACTED] NELLA PERSONA DEL CURATORE *PRO TEMPORE*;

DIFENSORE: Avv. [REDACTED]

DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale [REDACTED]

PARTE RESISTENTE-OPPOSTA

OGGETTO: opposizione allo stato passivo.

RILEVATO CHE:

mediante ricorso depositato in data **16.06.2015**, parte ricorrente-opponente [REDACTED]. - premesso (per sintetizzare gli argomenti di fatto e di diritto ritenuti giuridicamente più rilevanti): di aver domandato l'ammissione al passivo del fallimento in questione mediante istanza depositata in data 13.04.2015 per l'importo totale di Euro 7.296.563,08; che il curatore aveva comunicato, in data 29.04.2015, il progetto di stato passivo ai creditori; di aver presentato le proprie osservazioni in data 06.05.2015; che in data 14.05.2015 si era tenuta l'udienza di verifica; di aver ricevuto, in data 18.05.2015, la comunicazione, da parte del curatore, dello stato passivo dichiarato esecutivo; che, nel suddetto stato passivo, l'aggio di Equitalia, pari ad Euro 545.520,90, è stato collocato interamente in chirografo, diversamente da quanto richiesto (collocazione in privilegio, nei vari gradi, della porzione di aggio pari ad Euro 538.647,66 e in chirografo della porzione di aggio pari ad Euro 6.873,24) nella istanza di insinuazione al passivo e illustrato nelle successive osservazioni; che tale declassamento è illegittimo; che il c.d. "aggio" è il credito, spettante all'agente per la riscossione, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riscossione del credito tributario; che il c.d. "aggio", quale onere necessariamente correlato all'esercizio della azione di riscossione, partecipa della stessa natura pubblica del credito tributario; che, infatti, l'art. 17, D.lgs. n. 112/1999, novellato dal D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni in L. n. 214/2011) stabilisce che il compenso per la riscossione è il "*rimborso dei costi (...) [spettante all'agente per la riscossione] al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto all'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari*"; che, pertanto, il credito a titolo di "aggio" deve essere collocato nel medesimo grado di privilegio del credito tributario; che tale conclusione costituisce applicazione dell'art. 2749 c.c.; che, secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 3876/2015 e sentenza n. 4861/2010) il privilegio previsto dall'art. 2749 c.c. a favore del credito al rimborso delle spese sostenute per l'esperimento dell'azione esecutiva singolare deve estendersi al credito al rimborso delle spese sostenute per la domanda di ammissione al passivo e per la

partecipazione al procedimento di ammissione al passivo in una procedura esecutiva concorsuale; che non è giustificabile alcuna disparità di trattamento tra le due fattispecie; che, infatti, si tratta, in entrambi i casi, di credito al rimborso delle spese ordinarie, sostenute dal concessionario per la riscossione, per il recupero della somma iscritta a ruolo - ha domandato: disporre la collocazione dell'aggio, pari ad Euro 545.520,90, quanto ad Euro 538.647,66 *"in privilegio nei relativi gradi così come richiesto nella domanda di insinuazione e ulteriormente precisato nelle osservazioni al progetto di stato passivo del 6.5.15"* e in chirografo quanto ad Euro 6.873,24, con vittoria di spese processuali da distrarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario;

mediante memoria difensiva depositata in data **17.07.2015**, parte resistente-opposta [REDACTED] [REDACTED] - premesso (per sintetizzare gli argomenti di fatto e di diritto ritenuti giuridicamente più rilevanti): che con il termine "aggio" si indica (non una spesa ma) un compenso per il servizio di riscossione; che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4861/2010, ha ritenuto il credito, avente ad oggetto l'aggio, ammissibile al passivo (non in privilegio ma) in chirografo; che con tale decisione il Supremo Collegio ha fatto applicazione analogica (non dell'art. 2749 c.c. ma) dell'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999; che tale "aggio", cui si riferisce la suddetta sentenza, ha per oggetto il compenso relativo alla domanda di ammissione al passivo; che, per contro, il caso concreto costituente oggetto del presente giudizio, si riferisce al compenso per l'iscrizione del credito tributario a ruolo e per l'emissione delle cartelle esattoriali; che, nell'ordinanza n. 3876/2015, la Corte di Cassazione ha compiuto una errata interpretazione del citato precedente, estendendo all'aggio il privilegio (non esteso dal suddetto precedente che contemplava solo l'ammissione dell'aggio al passivo quale credito chirografario); che tale decisione è inoltre incompatibile con il principio della cristallizzazione dei debiti alla data della dichiarazione del fallimento (principio per il quale possono essere ammessi al passivo solo i crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento); che, per contro, il credito, avente ad oggetto l'aggio per la redazione ed il deposito della domanda di ammissione al passivo, deve ritenersi sorto in data successiva a quella della dichiarazione di fallimento; che le disposizioni normative, istitutive di privilegi, hanno natura eccezionale e pertanto sono insuscettibili di applicazione analogica (analogia *legis* e *iuris*) e di applicazione estensiva, essendo per contro soggette ad interpretazione ed applicazione restrittiva; che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 7/1993 e 170/2013, ha ritenuto non incostituzionale la mancata estensione del privilegio all'aggio - ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con



vittoria di spese processuali, da distrarsi a favore del procuratore di parte resistente-opposta, dichiaratasi antistataria;

parte resistente-opposta è stata ammessa al P.S.S.;

OSSERVA

L'opposizione è infondata e pertanto non meritevole di accoglimento.

Si premette che il procedimento è stato profondamente riformato in rapida successione da due atti normativi: il D.Lgs. 9 Gennaio 2006, n. 5 ed il D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

All'esito di tali riforme è emerso il testo normativo, attualmente vigente, dell'art. 99 L.F. (R.D. 16 Marzo 1942, n. 267, altrimenti detta Legge Fallimentare, così modificata).

Ciò posto, entrando nel merito, è il caso di muovere dall'esame del significato che la parola "aggio" assume, propriamente, nella lingua Italiana.

Limitando l'indagine a quello tra i vari significati che è suscettibile di assumere rilevanza nel presente giudizio, una ricognizione dei più diffusi ed autorevoli vocabolari della lingua Italiana consente di giungere ad una definizione condivisa del significato della parola aggio: "*Percentuale trattenuta dagli esattori come compenso sulle somme riscosse per conto dello Stato*".

L'aggio è dunque il compenso che spetta all'esattore a titolo di corrispettivo per le prestazioni di esazione.

Ciò posto, si prende atto che l'art. 2749 c.c. ha, in relazione alla parte che rileva in questa sede, il seguente tenore letterale:

"Estensione del privilegio. – Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione".

Ciò posto, sembra opportuno prendere le mosse da una disamina della giurisprudenza costituzionale per passare successivamente ad una disamina della giurisprudenza di legittimità.

La Corte Costituzionale (sentenza n. 7/1993) ha avuto modo di vagliare la legittimità costituzione dell'art. 2749 c.c. in relazione ai parametri costituzionali degli artt. 36 e 97 Cost. concludendo per la conformità di tale disposizione normativa ai principi costituzionali.



E' il caso di riportare testualmente, per la sua chiarezza e per la sua rilevanza giuridica ai fini della definizione del presente giudizio, lo stralcio della parte principale della motivazione integrale della sentenza:

"4. Nel merito, il Tribunale rimettente muove - come in narrativa detto - dalla premessa che (a differenza del cessato regime degli aggi esattoriali, nel quale il compenso dell'esattore era a carico dell'ente beneficiario e veniva trattenuto sul tributo riscosso, ai sensi dell'art. 3, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, con la conseguenza che di fatto la remunerazione del servizio esattoriale era assicurata dal privilegio che assisteva il tributo) nell'attuale sistema introdotto con d.P.R., 28 gennaio 1988 n. 43, e con riguardo in particolare all'ipotesi della riscossione coattiva, il correlativo **compenso** spettante al concessionario del servizio di riscossione ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lett. c) d.P.R. n. 43 del 1988 cit. non possa - in quanto scorporato dal tributo e posto ad esclusivo carico del contribuente dal sesto comma del medesimo art. 61 -, essere considerato elemento accessorio del tributo riscosso, con la conseguente inestensibilità ex art. 2749 cod. civ. al primo dei privilegi previsti per il secondo dal successivo art. 2752. Sia la difesa del Servizio costituito, sia l'Avvocatura dello Stato hanno prospettato la superabilità di tale interpretazione in considerazione del "nesso strumentale e funzionale" che legherebbe il compenso di riscossione al tributo. Peraltro la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalla esegesi proposta dal Tribunale a quo, considerando, da un lato, la inesistenza allo stato di un contrario diritto vivente e, dall'altro, la non irragionevolezza delle argomentazioni che la sorreggono. Ma anche così interpretata la norma dell'art. 61 cit. non viola i parametri costituzionali richiamati. **Non vi è infatti contrasto con l'art. 36 Cost.**, perché la **garanzia dell'equa retribuzione** quivi sancita - ancorché in taluni casi riferibile anche a lavoratori autonomi (cfr. sent. 75/64) - **non** può essere comunque invocata dall'**imprenditore**, quale innegabilmente è invece il concessionario del servizio di riscossione nel sistema del d.P.R. n. 43 del 1988 (v. art. 31 d.P.R. cit.; art. 1, lett. e) legge-delega 4 ottobre 1986 n. 657). E **neppure vi è contrasto con l'art. 97 Cost.**, per l'assorbente ragione che il **principio di buona amministrazione** (se pur latamente riferibile anche ad ipotesi di gestione non diretta del servizio da parte della Pubblica Amministrazione: cfr. sent. 428/89) **non** può dirsi nella specie in alcun modo **compromesso** dalla denunciata inesistenza del privilegio, sia perché l'eventuale mancata percezione del compenso a carico del contribuente costituisce per il concessionario del servizio riscossione un **rischio di impresa**,

preventivato ed accettato come costo della concessione, sia perché **tale rischio** risulta comunque **valutato**, e **forfettariamente remunerato**, dal legislatore in sede di **determinazione dell'ammontare del compenso** (stabilito, proprio per quanto riguarda l'ipotesi specifica della riscossione coattiva - art. 61, terzo comma, lett. "c", citato - con riguardo "soprattutto all'ammontare delle esecuzioni fruttuose", così come con riferimento alla "remunerazione" in genere - citato art. 61, terzo comma, seconda proposizione - è prescritto doversi tenere conto "dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità"). E pertanto la questione sollevata in via primaria è in ogni caso infondata.

5. A sua volta, la **questione** subordinata - incentrata sulla **denuncia dell'art. 2749 cod. civ.** e mirante ad analogo risultato attributivo di privilegio al compenso in oggetto, per via di **estensione** di quello previsto per le **spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione** - è del pari **destituita di fondamento**.

Infatti - al di là della ritenuta (dal giudice a quo) concettuale **irriducibilità** del "**compenso**" per riscossione del tributo alle "**spese**" di esecuzione - è decisivo anche in questo caso il rilievo che **l'esistenza dell'invocato privilegio non è comunque per alcun verso implicata dai parametri costituzionali richiamati.**" (Corte Costituzionale, sentenza n. 7/1993, stralcio della motivazione integrale)

In forza delle argomentazioni sopra testualmente riportate, la Corte Costituzionale ha dichiarato "**non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2749, primo comma, codice civile, nella parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al concessionario del Servizio Riscossione Tributi ai sensi dell'art. 61, d.P.R. n. 43 del 1988, sollevata dalla stessa ordinanza, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.**" (Corte Costituzionale, sentenza n. 7/1993).

Dalla disamina della citata sentenza costituzionale si desume quanto segue:

- il **compenso** (aggio) spettante al concessionario del servizio di riscossione **non** è assimilabile alle **spese** ordinarie di intervento nelle

- procedure esecutive e pertanto non è qualificabile alla stregua di accessorio del credito tributario;
- la circostanza che l'art. 2749 comma primo c.c. non preveda l'estensione, al credito a tale compenso, del privilegio di cui gode il credito tributario non collide con i parametri costituzionali (artt. 36 e 97 Cost.), in forza delle motivazioni chiaramente evidenziate dalla Corte Costituzionale;
 - da tali premesse è agevole desumere che l'art. 2749 comma primo c.c. non collide neppure con l'art. 3 della Costituzione;
 - infatti, stante la non qualificabilità del credito al compenso quale accessorio del credito al tributo e la non assimilabilità del compenso alle spese, la conseguente disparità di trattamento tra l'uno (non assistito da privilegio) e le altre (assistite dallo stesso privilegio previsto per il tributo) non è in alcun modo ingiustificata o irragionevole, ma rinviene la propria giustificazione e ragionevolezza proprio nella differente natura delle spese e del compenso;
 - costituisce pacifica acquisizione costituzionalistica l'opinione per cui il principio di eguaglianza (art. 3 della Cost.), interpretato e ricostruito alla luce del criterio della ragionevolezza, richiede trattamenti normativi uguali solo per fattispecie uguali e trattamenti diversi per fattispecie diverse.

La sentenza n. 170/2013 della Corte Costituzionale non appare pertinente alla fattispecie in esame in quanto tale decisione si limita a dichiarare l'incostituzionalità della efficacia retroattiva di altre e diverse norme ivi censurate (che non vengono qui in considerazione) che avevano espressamente ampliato l'ambito applicativo di determinati privilegi (estendendolo a sanzioni, pene pecuniarie e soprattasse con conseguente modifica dell'art. 2752 c.c.).

Sulla base di tali principi desumibili dalla sentenza n. 7/1993 della Corte Costituzionale, è d'uopo ridimensionare la portata attribuita da parte ricorrente-opponente alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 4861 del 01/03/2010 di cui si riporta testualmente la massima:

“Le **spese d'insinuazione al passivo**, sostenute dal **concessionario incaricato della riscossione dei tributi erariali**, devono essere **ammesse al passivo fallimentare**, in virtù dell'**applicazione estensiva dell'art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999** che prevede la **rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive**”



*individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore.” (Cass., Sez. 1, **Sentenza n. 4861** del 01/03/2010).*

Tuttavia, la massima sopra testualmente riportata appare fuorviante.

L'effettiva portata della citata sentenza può essere ricostruita solo mediante la lettura della motivazione integrale della sentenza invocata da parte ricorrente.

Della motivazione integrale si riportano testualmente solo gli stralci strettamente rilevanti ai fini della presente decisione:

*“Deduce la ricorrente che anche la somma di Euro 464,82 per rimborso **spese** di insinuazione avrebbe dovuto essere ammessa al passivo, atteso che il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 6, non sarebbe applicabile, come erroneamente ritenuto dal giudice a quo, alle sole procedure esecutive individuali, ma, come si evincerebbe dalla Legge Delega n. 337 del 1998, art. 1, lett. e), in attuazione della quale è stato emanato il citato D.Lgs. n. 122 del 1999, art. 17, comma 6, sarebbe applicabile anche alle procedure concorsuali. (...)*

*Per quanto precede devono essere accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso e deve essere dichiarato assorbito il secondo. Conseguentemente il decreto impugnato deve essere cassato e, siccome non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ammettendo al passivo del fallimento il credito di Euro 3.391,80 per IRAP in via privilegiata ed il **credito di Euro 464,82** per rimborso **spese** in via chirografaria, dichiarando compensate, data la novità e la complessità della materia, le spese dell'intero giudizio.” (Cass., Sez. 1, **Sentenza n. 4861** del 01/03/2010, stralci della motivazione integrale).*

Dalla lettura della motivazione integrale della citata sentenza emerge chiaramente:

- che, nel caso concreto cui si riferisce la citata sentenza, il credito di Euro 464,82 per rimborso **spese** di insinuazione al passivo **non** era stato ammesso al passivo fallimentare dal Giudice Delegato (la domanda di ammissione al passivo era stata **respinta** in relazione a tale credito e l'opposizione allo stato passivo era stata a sua volta rigettata);



- che pertanto la controversia (non riguardava la questione della ammissione con o senza privilegio ma) riguardava la questione se tale credito dovesse essere ammesso al passivo o meno;
- la questione era dunque in punto *an* (ossia a monte), non in punto *quomodo* (ossia a valle);
- la Cassazione ha in tale sentenza deciso che il credito in questione dovesse essere ammesso al passivo (non in privilegio, questione che non aveva costituito oggetto di quel processo ma) in via **chirografaria**;
- in proposito, rileva precisare che, anche in quel caso, il tributo, cui si riferivano le spese per l'insinuazione al passivo, era assistito da privilegio, come chiarito dalla Cassazione che tuttavia non lo ha esteso a tali spese;
- tale conclusione è coerente con la circostanza che, nella suddetta sentenza, la Cassazione ha applicato estensivamente l'art. 17, D.lgs. n. 112/1999 che stabilisce unicamente in quali casi e in quale misura l'aggio è dovuto (non l'art. 2749 c.c., norma che la Cassazione in tale sentenza non ha in alcun modo citato, che incide sul rango del credito);
- conseguentemente i principi giuridici formulati e le considerazioni giuridiche sviluppate dalla Cassazione nella citata sentenza non appaiono pertinenti alla presente fattispecie concreta ove, data per scontata la ammissione al passivo del credito avente ad oggetto l'aggio, si controverte sulla diversa questione del *quomodo* della ammissione (ossia con privilegio oppure in via chirografaria);
- per altro verso, nella presente fattispecie concreta, i principi giuridici sanciti nella citata sentenza di legittimità sono stati già applicati in quanto il credito relativo all'aggio è stato ammesso al passivo in chirografo (ossia la relativa domanda di ammissione al passivo fallimentare non è stata rigettata ma accolta sia pure in via chirografaria).

Che quella sopra ricostruita sia l'effettiva portata della sentenza in questione (Cass. 4861/2010) appare confermato dal rinvenimento di ulteriore, più precisa, massima da cui risulta che le spese d'insinuazione al passivo devono semplicemente essere ammesse al passivo in via chirografaria:

“Fallimento - Ammissione al passivo - Domanda - Credito del concessionario per la riscossione - Spese di insinuazione - Carattere concorsuale - Fondamento - Conseguenze - Ammissione in chirografo”

“Le spese d'insinuazione al passivo, sostenute dal concessionario incaricato della riscossione dei tributi erariali, devono essere ammesse al passivo fallimentare, in virtù dell'applicazione estensiva dell'art. 17 d.lg. n. 112 del 1999

che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore."

Ciò posto, la portata che parte ricorrente attribuisce alla ulteriore decisione della Cassazione (ordinanza n. 3876/2015) va parimenti ridimensionata.

Sembra opportuno muovere dal tenore letterale della motivazione integrale di tale ordinanza, riportandone testualmente lo stralcio più rilevante:

"8) Anche il terzo motivo del ricorso incidentale appare manifestamente fondato. (...)

Ciò premesso va rilevato che, con la sentenza n. 4861/010, questa Corte ha affermato che poiché la procedura concorsuale assolve nei confronti della massa dei creditori la medesima funzione che l'esecuzione su singoli beni del debitore assolve nei confronti di un singolo o più creditori, non può ritenersi in alcun modo giustificato un diverso trattamento per il rimborso delle spese ordinarie che il concessionario incontra per il recupero della somma iscritta a ruolo (il c.d. "aggio") promuovendo un'azione esecutiva e di quelle che incontra per l'ammissione al passivo di un fallimento.

Ne consegue che a tali spese, ai sensi dell'art. 2749 c.c., si estende il medesimo privilegio accordato al credito.

Va infine ribadito, conformemente a quanto affermato da Cass. n. 4861/010, che non v'è ragione di escludere il compenso spettante al concessionario dal novero delle spese ordinarie sostenute dall'erario per ottenere l'ammissione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2749 c.c., l'eventuale privilegio accordato al credito si estende a tale compenso." (Cass., Sez. Civ. VI, Ordinanza n. 3876/2015 dep. 25.02.2015).

L'ordinanza da ultimo citata sembra il frutto di una interpretazione non condivisibile sia per aver ricostruito in termini inesatti la portata della precedente sentenza n. 4861 del 01/03/2010 della stessa Cassazione sia per il risultato non conforme ai principi cui tale interpretazione giunge.

Dal primo punto di vista:

- si è sopra osservato che, nella suddetta sentenza n. 4861 del 01/03/2010, la Cassazione ha applicato estensivamente l'art. 17, D.lgs. n. 112/1999 che stabilisce unicamente in quali casi e in quale misura



l'aggio è dovuto (non l'art. 2749 c.c., norma che la Cassazione in tale sentenza non ha in alcun modo citato, che incide sul rango del credito);

- tale osservazione è coerente con la circostanza che nella sentenza in questione la Cassazione ha ammesso al passivo in via solo chirografaria il credito all'aggio in una fattispecie in cui tale credito non era stato ammesso (dal G.D né dal tribunale i sede di opposizione).

Dal secondo punto di vista:

- l'estensione del privilegio all'aggio sembra contrastare con la circostanza, evidenziata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 7/1993) che i parametri normativi di calcolo dell'aggio sono configurati in maniera tale da tenere conto della percentuale statistica di aggi non riscossi o riscossi in minima parte (osservazione che esclude la violazione dell'art. 97 Cost.) e che la mancata o parziale riscossione dell'aggio rientra nel rischio di impresa (osservazione che esclude la violazione dell'art. 36 Cost.);
- sotto altro profilo, la non equiparabilità dell'aggio alle spese, anch'essa ritenuta dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza, esclude la violazione dell'art. 3 Cost.;
- costituisce infatti pacifica acquisizione della giurisprudenza costituzionale l'orientamento per cui il principio di eguaglianza (art. 3 della Cost.), interpretato e ricostruito alla luce del criterio della ragionevolezza, richieda trattamenti normativi uguali solo per fattispecie uguali e ammetta, giustifichi (ed anzi imponga) trattamenti normativi diversi per fattispecie diverse.

Per i motivi sopra esposti, la citata ordinanza n. 3876/2015 della Corte di Cassazione non appare condivisibile.

Si osserva inoltre che si tratta di decisione isolata, non corroborata da motivazione particolarmente approfondita né da precedenti costanti e risalenti.

Si osserva infine che parte ricorrente-opponente sembra aver omesso di osservare il principio dell'onere di specifica allegazione: la stessa infatti ha effettuato in ricorso allegazioni *per relationem* ad atti e documenti contenuti nel fascicolo senza specificare quali somme richieda che siano ammesse in via privilegiata a titolo di aggio in relazione ai "vari gradi" di privilegio

Per tutte le ragioni sopra esposte l'opposizione appare infondata e pertanto non meritevole di accoglimento.



La regolazione delle spese processuali.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Le spese processuali sono liquidate, *ratione temporis*, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247* – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014) e delle allegate “*Tabelle parametri forensi*”, in relazione ai “*Giudizi di cognizione davanti al tribunale*” (l'opposizione allo stato passivo, pur seguendo un rito speciale di competenza collegiale, appare equiparabile ad un normale giudizio di cognizione davanti al tribunale del quale tiene luogo all'esito della riforma; per contro la tipologia di giudizio in questione non appare equiparabile ad un reclamo contro un provvedimento cautelare, tale non essendo il provvedimento di diniego della ammissione al passivo e non appare neppure riconducibile, analogicamente, ad alcuno degli altri procedimenti e processi espressamente contemplati nelle Tabelle parametri forensi) scaglione di valore da Euro 520.001,00 ad Euro 1.000.000,00 (essendo controverso se la porzione di aggio pari ad Euro 538.647,66 debba essere ammessa al passivo con lo stesso privilegio del credito tributario oppure a titolo di credito chirografario), fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale (nulla ritenendo di liquidarsi per la fase di trattazione/istruttoria, in concreto non svolta), misura *standard* (ossia la misura indicata nelle suddette tabelle, senza applicazione di aumenti o riduzioni, pur ivi previsti).

Si deve tenere conto, nella regolazione delle spese processuali, che la parte resistente-opposta ([REDACTED]) deve considerarsi ammessa d'ufficio, a norma dell'art. 144 D.P.R. n. 115/2002, al Patrocinio a Spese dello Stato (P.S.S.): infatti, il G.D. ha attestato, con proprio decreto in data 7.7.15, a norma dell'art. 144 D.P.R. n. 115/2002, “*che non è disponibile il denaro necessario per le spese*”; pertanto a norma dell' art. 144, comma secondo, cit. “*il fallimento **si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio***” (nella specie il curatore fallimentare ha anche rivolto al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati istanza di ammissione al P.S.S.).

A norma dell'art. 133 (L) (*Pagamento in favore dello Stato*), D.P.R. n. 115/2002: “*1. Il provvedimento che pone a carico della **parte soccombente non ammessa al patrocinio** la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato*”.



La rifusione delle spese processuali riguarda i rapporti tra le parti e, a tale scopo, le spese processuali vanno liquidate in conformità ai parametri forensi, attualmente disciplinati dal citato D.M.G. n. 55/2014.

Per contro, i rapporti tra la parte ammessa al P.S.S., il relativo avvocato e lo Stato sono disciplinati (non dalla sentenza definitiva del processo di merito ma) da separato decreto di pagamento come risulta dalla seguente disposizione normativa: **art. 82 (L) (Onorario e spese del difensore)**, D.P.R. n. 115/2002: *“1 . L'onorario e le spese spettanti al **difensore** sono **liquidati** dall'autorità giudiziaria con **decreto di pagamento**, osservando la **tariffa professionale** in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai **valori medi** delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo **parere del consiglio dell'ordine**, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”*

Pertanto è in tale sede (ossia in sede di emissione del decreto di pagamento) che il Tribunale deve effettuare la prescritta riduzione della metà: **ART. 130 (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)**, D.P.R. n. 115/2002: *“1 . Gli importi spettanti al **difensore**, all'**ausiliario del magistrato** e al **consulente tecnico di parte** sono **ridotti della metà**.”*

Tale riduzione della metà non può pertanto essere ancora operata nella presente sede (ossia in sede di emissione della sentenza di merito) essendo riservata alla emissione del decreto di pagamento.

Peraltro deve osservarsi che il difensore della parte ammessa al P.S.S. ha sempre diritto di essere pagato dallo Stato, per le attività professionali coperte dal decreto di pagamento del P.S.S. e nella misura liquidata in tale decreto, anche nel caso di compensazione integrale o parziale delle spese: infatti l'ammissione al P.S.S. ha la funzione di indicare il soggetto (lo Stato, anziché la parte) tenuto a corrispondere il compenso al difensore della parte stessa, nei loro rapporti interni, nella misura liquidata mediante apposito decreto di pagamento.

Tale misura, peraltro, può essere (e sovente è) diversa dalla misura liquidata in sentenza ove la liquidazione va fatta in applicazione degli ordinari criteri in materia di regolazione delle spese processuali e in applicazione dei vigenti parametri forensi, avendo, la sentenza, la diversa funzione di regolare le spese (non nei rapporti tra la singola parte, e per essa lo Stato, ed il relativo avvocato ma) nei rapporti delle parti tra loro.

Infine, l'istanza di distrazione a favore del procuratore di parte resistente-opposta, dichiaratasi antistataria, appare costituire una contraddizione logico-giuridica (da considerarsi pertanto come non formulata):

- l'avvocato di parte resistente-opposta, quale parte in concreto vittoriosa, ammessa al P.S.S., sarà pagato dallo Stato all'esito del decreto di pagamento che sarà emesso da questo Tribunale sulla base di apposita istanza depositata;
- per contro parte ricorrente-opponente, quale parte in concreto soccombente, è tenuta a corrispondere le somme specificate in dispositivo a titolo di rifusione delle spese processuali (non direttamente a parte resistente-opposta o al suo difensore, pur antistataria ma) direttamente allo Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, domanda, azione, eccezione, deduzione e difesa, provvede come segue:

1. **RIGETTA** l'opposizione allo stato passivo proposta da [REDACTED] contro [REDACTED];
2. **PONE** a carico di parte ricorrente-opponente, [REDACTED], C.F. [REDACTED], CORRENTE IN [REDACTED], NELLA PERSONA DEL SUO PROCURATORE SPECIALE *PRO TEMPORE*, la rifusione delle spese processuali a favore di parte resistente-opposta, [REDACTED], spese che liquida in **Euro 14.914,00** per compenso, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A e C.N.P.A come per legge;
3. **DISPONE**, a norma dell'art. 133 (L), D.P.R. n. 115/2002, che il pagamento delle somme specificate al punto n. 2 che immediatamente precede sia eseguito a favore dello Stato.

Così deciso il giorno **19/01/2016** nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Massa, Sezione Civile Unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Dr. Alessandro Pellegrini

Dr. Paolo Puzone